

**Regolamento
sulla polizia
(del 6 marzo 1990)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 28 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989,

d e c r e t a :

Capitolo I

Norme generali sulla polizia cantonale

I. Impiego della polizia

Art. 1 ¹Il corpo di polizia è subordinato al Consiglio di Stato attraverso il Dipartimento di polizia.

²Le altre autorità e i servizi della pubblica amministrazione che ricorrono abitualmente alla polizia cantonale per accertamenti, informazioni o esecuzioni concordano con il comando le modalità di collaborazione.

³Nei casi urgenti la richiesta è fatta ad ogni agente di polizia, il quale nel dubbio sulla legalità od opportunità dell'intervento sollecita gli ordini dei superiori; il comandante o chi ne fa le veci è responsabile del rispetto delle legittime decisioni delle autorità competenti.

II. Particolarità nell'uso delle armi

Art. 2 ¹In tutti i casi di uso delle armi, nel valutare le circostanze, va particolarmente tenuta in considerazione la messa in pericolo di terze persone.

²Lo sparo di avvertimento è giustificato di regola soltanto quando appare dalle circostanze che l'avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso.

³Quando possibile, l'agente di polizia userà le armi in modo da non colpire parti vitali ed è tenuto a prestare soccorso alla persona ferita.

⁴L'agente che fa uso dell'arma avverte immediatamente i suoi superiori e fa rapporto scritto al comando sui motivi e le circostanze.

III. Distruzione di misure di identificazione

Art. 3 ¹La domanda di distruggere misure di identificazione prese in relazione ad un procedimento penale può essere presentata dopo la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza di assoluzione.

²È respinta la domanda delle persone la cui identità non può essere ritenuta con certezza, segnatamente non domiciliate in Svizzera od oggetto di misure di polizia degli stranieri.

³La domanda va presentata in forma scritta al comando; il Dipartimento accerta su richiesta l'avvenuta distruzione o pronuncia se del caso il formale rigetto della domanda; è riservato il ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della procedura amministrativa.

IV. Tasse

1) generalità

Art. 4 ¹Sono riscosse tasse per le seguenti prestazioni della polizia cantonale:

- a) tasse di cancelleria per il rilascio di copie di rapporti e documentazione allestiti nello svolgimento di compiti obbligatori di polizia;
- b) tasse predeterminate per prestazioni speciali dovute a uso accresciuto del suolo pubblico o a colpa dell'utente, segnatamente,
 - scorte per trasporti speciali
 - assistenza nelle procedure di esecuzione e fallimenti
 - accertamento del tenore alcolico
 - sequestro targhe
 - intimazione documenti
 - prestazioni per inchieste giudiziarie o per contravvenzioni
 - interventi per falsi allarmi
 - interventi per il recupero, il trattamento e la consegna a domicilio di minorenni che vengono trovati in stato alterato in luoghi pubblici o che hanno turbato l'ordine o la sicurezza pubblica;^[1]
- c) tasse predeterminate, o un onorario corrispondente ai costi, per le prestazioni dipendenti da libero

impegno contrattuale, segnatamente;

- allacciamenti d'allarme automatici
- rilievi, analisi e perizie di polizia scientifica a usi privati
- servizi in occasione di manifestazioni sportive, ricreative e simili.

²L'elenco delle prestazioni soggette a tassa con relativa tariffa è pubblicato e aggiornato con separato decreto.

2) conteggio e ricorsi

Art. 5 ¹Il conteggio delle tasse dovute è allestito dagli organi della polizia cantonale, e indica il termine di 15 giorni per inoltrare reclamo al comando; in mancanza di reclamo, il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso.

² [2]

...

³Le tasse e spese per prestazioni della polizia cantonale nell'ambito di procedure dirette da altri servizi dello Stato sono di regola conteggiate e rimosse nelle procedure applicate da questi servizi.

3) prestazione ai Comuni

Art. 6 ¹Un contributo per prestazioni di polizia locale fornite dalla polizia cantonale viene percepito dai Comuni che:

- non dispongono, in proprio o tramite consorzio o convenzione, di agenti di polizia comunale nella proporzione di almeno uno ogni mille abitanti, e inoltre
- hanno un moltiplicatore d'imposta inferiore a 100 punti, e
- hanno espressamente chiesto tali prestazioni, abitualmente svolte altrove dalle polizie comunali.

²Il contributo è pari, al massimo, ai costi del personale e materiale impiegato.

³Il comando preventiva quando possibile questi costi, e li fattura; se contestata dal Comune, la pretesa è giudicata dal Dipartimento e, su ricorso, definitivamente dal Consiglio di Stato.

V. Ricompense

Art. 7 A chi contribuisce in casi determinati alla prevenzione di reati e alla identificazione o all'arresto dei loro autori:

- il Dipartimento può promettere anticipatamente una ricompensa fino a fr. 20'000.--;
- il comando può disporre per ricompense e indennizzi per gli inconvenienti, nei limiti autorizzati dal Dipartimento.

VI. Informazioni al pubblico

Art. 8 Il comandante autorizza il rilascio di notizie sull'attività del corpo di polizia agli organi di informazione, disciplinando segnatamente:

- la tutela degli interessi superiori e il rispetto della competenza di ciascuna autorità, in particolare quella del magistrato nella procedura penale;
- la disponibilità di una fonte unica per rispondere alle interpellazioni degli organi di stampa;
- l'autorizzazione per interviste e servizi speciali.

Capitolo II

Organizzazione della polizia cantonale

I. Struttura organizzativa

1) organi del Corpo

Art. 9 ^[3] ¹Il corpo di polizia è composto da organi operativi e di supporto; il comando è l'organo direttivo generale.

²Organi operativi sono i posti, le sezioni e i reparti della gendarmeria nonché le sezioni, i commissariati e servizi della polizia giudiziaria. I servizi della polizia giudiziaria, quali organi operativi, di regola sono composti da agenti di polizia, ad eccezione dei casi in cui sono richieste conoscenze specifiche, segnatamente nell'ambito delle scienze forensi, economico-finanziario ed informatico e/o in altri ambiti a seconda della necessità.

³Organi di supporto sono i servizi dello stato maggiore e dei servizi generali.

⁴L'organizzazione è determinata in particolare dall'organigramma della polizia cantonale e dalla pianta organica dei dipendenti dello Stato.

2) composizione e coordinamento

Art. 10 ^[4] ¹Il corpo di polizia è composto da funzionari con o senza statuto di agente, a dipendenza delle responsabilità attribuite e delle esigenze imposte dalla funzione.

assumono compiti speciali permanenti.

2) suddivisione

Art. 16 ¹La gendarmeria è suddivisa in:

- organi territoriali (posti di gendarmeria)
- organi del traffico (servizio stradale, lacuale, ecc.)
- reparti speciali.

²Gli ufficiali particolarmente incaricati della gendarmeria assicurano l'unità tecnica e tattica.

³Tutti gli agenti sono tenuti a mantenersi in grado di supplire ai compiti di prima urgenza abitualmente svolti da altri servizi della gendarmeria, indipendentemente dalla propria specializzazione.

3) organi

a) in generale

Art. 17 ¹Ai posti è attribuita una circoscrizione territoriale; i servizi operano invece sull'intero Cantone indipendentemente dalla sede.

²Posti e servizi sono organizzati in reparti, di regola come segue:

- nuclei, composti da 2-4 agenti
- gruppi, composti da 5-10 agenti
- sezioni, composte da più gruppi.

b) posti

Art. 18 ¹I posti di gendarmeria svolgono per la rispettiva circoscrizione tutti i compiti di polizia non assunti dalla pubblica sicurezza o da altri servizi o specialisti.

²Assicurano in particolare il primo intervento, la prevenzione generale, i contatti con la popolazione e le autorità locali e la protezione e custodia di persone e cose.

³Gli agenti di ogni posto intervengono a favore degli altri posti e servizi in caso di necessità.

c) organizzazione territoriale

Art. 19 ¹Quattro posti permanenti assicurano il primo intervento in ogni tempo in tutto il Cantone e hanno sede:

- nel Distretto di Mendrisio
- nel Distretto di Lugano
- nel Distretto di Locarno, anche per la Valle Maggia
- presso il Comando, per i Distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

²Altri posti istituiti dal Dipartimento, subordinati a quelli permanenti, svolgono compiti prevalentemente amministrativi in circoscrizioni più ristrette.

³L'elenco dei Comuni attribuiti alla circoscrizione di ciascun posto per le incombenze amministrative è pubblicato dal Dipartimento.

d) servizi del traffico

Art. 20 ¹I servizi del traffico si occupano segnatamente:

- a) dei compiti di polizia sulle strade cantonali e nazionali e, sussidiariamente alle polizie comunali, su tutte le altre strade;
- b) dei compiti di polizia sui laghi e corsi d'acqua;
- c) dell'informazione al pubblico sul traffico e le condizioni delle strade, dell'educazione stradale nelle scuole, delle scorte di protocollo, e di altri compiti speciali.

²Nei centri autostradali di Noranco, Camorino e Airolo risiedono tre sezioni di polizia stradale. A queste sezioni può essere attribuita una circoscrizione nella quale funzionano come posti del servizio territoriale. I servizi lacuali possono far capo ad altre sedi.

e) reparti speciali

Art. 21 ¹I reparti speciali della gendarmeria sono composti da agenti addestrati ed equipaggiati per interventi specializzati, operanti normalmente negli organi territoriali o del traffico e temporaneamente distaccati per l'allenamento e gli interventi.

²L'attribuzione a questi reparti compete al comandante, di regola previo concorso interno ed esame delle attitudini.

4) lavoro esterno e interno

Art. 22 ¹Gli agenti della gendarmeria sono tenuti al lavoro esterno in uniforme e per turni.

²Funzioni di servizio interno sono svolte a turno oppure da agenti temporaneamente idonei al servizio esterno per motivi di salute.

³La definitiva attribuzione a funzioni di servizio interno, chiesta dal dipendente o giustificata da ragioni di idoneità, comporta di regola la perdita dello statuto di agente di polizia, tranne quando sia dovuta ad anzianità di servizio o a lesioni conseguenti al rischio professionale.

IV. Pubblica sicurezza

1) gradi e funzioni

Art. 23 ¹Sono agenti della pubblica sicurezza gli ispettori, i commissari e i commissari-capo.

²Gli ispettori svolgono le indagini.

³I commissari sono responsabili di un settore investigativo o dirigono reparti nell'ambito dei commissariati e dei servizi, oppure dirigono servizi autonomi.

⁴I commissari-capo dirigono i commissariati e i servizi principali della pubblica sicurezza.

2) organi

Art. 24 ¹Quattro commissariati assicurano le indagini nell'ambito locale con sede:

- nel Distretto di Mendrisio
- nel Distretto di Lugano
- nel Distretto di Locarno, anche per la Valle Maggia
- presso il Comando, per i Distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

²Servizi di pubblica sicurezza specializzati secondo la natura dei reati o il metodo di indagine sono costituiti nelle sedi più opportune ed operano in tutto il Cantone.

³Commissariati e servizi possono essere organizzati in gruppi e nuclei.

⁴Gli ufficiali particolarmente incaricati della pubblica sicurezza assicurano il collegamento con la magistratura penale.

V. Collaborazione tra gendarmeria e pubblica sicurezza

Art. 25 ¹La collaborazione tra gendarmeria e pubblica sicurezza è il compito principale di tutti gli ufficiali.

²Operazioni complesse sono dirette da un ufficiale, il quale determina gli organi che vi prendono parte e affida i compiti.

³In assenza dell'ufficiale e di disposizioni deroganti ai sensi dell'art. 11 cpv. 3, il gendarme di rango più elevato ha la responsabilità del primo intervento, della sicurezza delle persone e dei luoghi e della collaborazione con enti di soccorso pubblici e privati; l'agente di pubblica sicurezza di rango più elevato ha la responsabilità degli accertamenti, delle misure di polizia giudiziaria e della collaborazione con i magistrati e altri servizi inquirenti. [\[8\]](#)

Capitolo III.

Norme per i dipendenti

I. Diritti e doveri degli agenti

1) doveri generali

Art. 26 Oltre ai doveri generali per i dipendenti dello Stato (art. 14-19 LORD), gli agenti di polizia sono tenuti in particolare:

- a) a portare la tessera di legittimazione e ad intervenire quando le circostanze lo richiedono, anche fuori dai turni di lavoro;
- b) a prestarsi gli ordini legittimi dei propri superiori, anche quando ciò comporti pericolo per la propria incolumità;
- c) a perfezionare costantemente la conoscenza di luoghi e persone e ad interessarsi agli avvenimenti e alle situazioni di sospetta illegalità, indipendentemente dai compiti ricevuti;
- d) a curare le condizioni fisiche e la collegialità, come pure la tenuta ed il comportamento, particolarmente quando portano l'uniforme;
- e) a mantenere la discrezione sulla propria attività e sulle proprie conoscenze professionali, specialmente per quanto concerne funzionamento, mezzi, indagini e operazioni della polizia e informazioni sulle persone.

2) via di servizio

Art. 27 La via di servizio tra superiori e subordinati di ogni rango va rispettata, in particolare per trasmettere rapporti, segnalazioni, ordini e proposte scritte.

3) promozioni e avanzamenti

Art. 28 ¹La pianta organica dei dipendenti dello Stato definisce le funzioni e il grado massimo raggiungibile per ciascuna di esse.

²Le condizioni di promozione ed avanzamento sono fissate con risoluzione del Consiglio di Stato.

4) trasferimenti

Art. 29 ¹La nomina nel corpo di polizia non conferisce diritto ad una determinata sede di servizio.

²L'attribuzione ai servizi e reparti in una medesima sede compete ai superiori e non costituisce trasferimento.

³Il comando dispone i trasferimenti secondo le necessità di servizio e quelle di formazione del personale, tenendo conto della situazione familiare e delle richieste degli agenti.

⁴Nei casi controversi decide il Consiglio di Stato, ritenuto il diritto di essere sentito e assistito nella procedura. [\[9\]](#)

5) obblighi di residenza

Art. 30 ¹Gli agenti risiedono nel Cantone; il Dipartimento autorizza eccezioni per la bassa Mesolcina.

²Per circostanze eccezionali e per ordine di un ufficiale, gli agenti possono essere tenuti a restare di picchetto in sede o sui luoghi d'intervento durante il riposo tra due turni di lavoro.

6) colloqui e reclami

Art. 31 ¹Ogni agente può chiedere ai propri superiori un colloquio personale, che dev'essere tempestivamente concesso.

²Quando stima che un superiore abbia leso i suoi diritti o gli abbia impartito un ordine illecito, senza che un colloquio abbia servito o possa servire a rimediare, ogni agente può presentare reclamo scritto per via di servizio.

³Il comandante provvede affinché ogni reclamo sia evaso correttamente, e trasmette al Dipartimento i reclami contro il proprio operato.

⁴È sempre data la facoltà di interporre reclamo direttamente all'autorità di nomina.

7) protezione giuridica e morale

Art. 32 ¹Nel legittimo esercizio delle sue funzioni, l'agente di polizia è protetto dalla legge e dall'autorità, e ha diritto al rispetto di tutti.

²Le offese agli agenti nell'esercizio delle loro funzioni possono fare oggetto di querela penale o azione civile soltanto previo esame del comandante, che può prescrivere la forma o le condizioni, per prevalenti interessi di servizio.

³Agli agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alle loro funzioni, il Dipartimento concede l'assistenza e il patrocinio legale a spese dello Stato, riservato il regresso in caso di colpa grave.

⁴Agli agenti deceduti per lesioni riportate durante il servizio, i funerali sono fatti a spese dello Stato; il Dipartimento stabilisce gli onori funebri, d'intesa con la famiglia.

8) commissione del personale

Art. 33 ¹Le attribuzioni dell'art. 56 LORD sono esercitate da una commissione del personale unica per tutto il corpo di polizia.

²Gli ufficiali non possono farne parte.

II. Formazione

1) scuola aspiranti-gendarmi

Art. 34 ¹La scuola ha la durata di un anno, compreso un periodo di pratica assistita.

²Durante la scuola gli aspiranti possono essere tenuti alla presenza continua, tranne nei giorni di congedo generale; non è dato diritto a recupero in relazione all'orario delle lezioni, degli esercizi e degli esami.

³Il programma generale è approvato dal Dipartimento e comprende segnatamente:

- lingue e cultura generale;
- conoscenze giuridiche, amministrative e professionali;
- tecnica, tattica ed etica professionali;
- uso delle armi, difesa personale e sport.

⁴L'insegnamento è impartito in particolare da magistrati, funzionari del corpo di polizia e di altri servizi dell'amministrazione, e da docenti e specialisti esterni alla pubblica amministrazione; questi ultimi sono incaricati dal Dipartimento e retribuiti secondo risoluzione speciale.

⁵Gli aspiranti-gendarmi sono assimilati a dipendenti dello Stato con incarico revocabile in ogni tempo in caso di inidoneità o per motivi gravi.

2) giuramento o promessa

Art. 35 I nuovi agenti prestano il giuramento o la promessa davanti al Direttore del Dipartimento secondo la formula seguente:

“Giuro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale e alle autorità dello Stato, di adempiere coscienziosamente i doveri di agente di polizia e di obbedire agli ordini dei miei superiori, e così Iddio mi aiuti”.

“Prometto solennemente di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale e alle autorità dello Stato, di adempiere coscienziosamente i doveri di agente di polizia e di obbedire agli ordini dei miei superiori”.

3) formazione permanente

Art. 36 ¹La formazione permanente dopo la scuola aspiranti è assicurata segnatamente:

- dai corsi di aggiornamento generale o per specialisti organizzati dal comando, nell'ambito della collaborazione intercantonale e internazionale di polizia, o da altri enti;
- dai periodici rapporti d'istruzione organizzati in tutti i posti e servizi, e dal servizio periodico in reparti-scuola;
- dai periodi di pratica presso altri servizi o corpi di polizia;
- dalla promozione dell'attività sportiva attinente al servizio di polizia nel tempo libero e, in misura corrispondente a quella dall'art. 30c) LORD, durante il servizio;
- dai periodici tiri di allenamento.

²Il perfezionamento e la specializzazione secondo le necessità del corpo costituiscono un obbligo per ogni agente; il comando regola la partecipazione ai corsi e servizi di formazione.

³Il comandante può sottoscrivere convenzioni concernenti lo scambio temporaneo di agenti con altri Cantoni, a fini di istruzione e apprendimento delle lingue, su basi di reciprocità.

III. Nomina in pubblica sicurezza

1) concorso ed esame

Art. 37 ¹Per la nomina in pubblica sicurezza è indetto un concorso interno alla gendarmeria.

²Il Consiglio di Stato nomina una commissione d'esame, presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario, e ammette all'esame i concorrenti con almeno tre anni di servizio, visti i preavvisi sull'idoneità fatti dai superiori.

³L'esame verte principalmente sulle conoscenze di diritto e procedura penali, sulle cognizioni tecniche e tattiche del servizio investigativo e sulla conoscenza delle lingue; la conoscenza sufficiente di una seconda lingua è requisito necessario.

⁴Il candidato può prendere visione dei propri esami e relativi risultati.

2) nomina

Art. 38 ¹Il Consiglio di Stato nomina gli ispettori di pubblica sicurezza sentito il preavviso della commissione d'esame.

²I nuovi ispettori sono di regola trasferiti, almeno temporaneamente, in altra sede di servizio, e sono tenuti a periodi di pratica presso la procura pubblica e presso servizi di polizia fuori Cantone.

3) attribuzione senza nomina

Art. 39 ¹Per il rinforzo temporaneo dei commissariati e servizi di pubblica sicurezza, il comandante può disporre l'attribuzione ad essi di agenti della gendarmeria, per turno.

²Sottufficiali anziani della gendarmeria possono essere attribuiti stabilmente ai servizi o commissariati di pubblica sicurezza per compiti particolari, come all'art. 22 cpv. 3.

IV. Materiale

1) equipaggiamento personale

Art. 40 ¹Lo Stato mette a disposizione personale di ogni agente le uniformi, l'arma d'ordinanza e gli accessori di uso corrente nella sua funzione.

²Questo equipaggiamento personale resta di proprietà dello Stato e deve essere restituito dagli agenti che lasciano il Corpo o cambiano funzione; chi è pensionato come agente dopo almeno venti anni di servizio conserva gratuitamente in proprietà la pistola d'ordinanza.

³Il rinnovo dell'equipaggiamento personale viene effettuato sulla base di tabelle di sostituzione e di ispezioni periodiche, in modo da favorire l'accurata manutenzione.

⁴Le tabelle di fornitura e sostituzione dell'equipaggiamento personale sono approvate dal Consiglio di Stato; il comando regola le tenute e le particolarità.

2) materiale del Corpo

Art. 41 ¹Il materiale non costituito in equipaggiamento personale è affidato ai singoli organi, oppure

gestito nei depositi centrali o regionali dai servizi logistici.

²Il comando regola l'attribuzione e le responsabilità per gli inventari, la manutenzione ed i controlli.

3) disposizioni comuni

Art. 42 ¹Ogni agente è responsabile della manutenzione e custodia del proprio equipaggiamento personale e del materiale di corpo che gli è temporaneamente affidato.

²Ai danni per sostituzioni e riparazioni si applicano le disposizioni generali sulla responsabilità dei funzionari verso lo Stato.

V. Mancanze ai doveri di servizio

1) inchiesta disciplinare

Art. 43 ¹Il comandante, o un ufficiale da lui incaricato, provvede all'assunzione di informazioni preliminari se viene a conoscenza di possibili infrazioni ai doveri di servizio da parte degli agenti.

²Il comandante promuove e conduce, o fa condurre da un ufficiale da lui incaricato, la formale inchiesta disciplinare, riservati i casi nei quali, d'intesa con la Cancelleria dello Stato e il Dipartimento, il procedimento sia subito trasmesso al Consiglio di Stato, o sia da esso avvocato.

³Sono per il resto applicabili le disposizioni degli art. 21-22 LORD.

2) competenze per le sanzioni disciplinari

Art. 44 ¹Possono infliggere le sanzioni disciplinari previste dall'art. 32 LORD:

- il comandante: l'ammonizione e la multa sino a fr. 500.--;
- il Dipartimento: l'ammonizione, la multa e il trasferimento all'interno del Corpo;
- il Consiglio di Stato: tutte le sanzioni. [\[10\]](#)

²Sanzioni a carico di ufficiali sono di esclusiva competenza del Dipartimento o del Consiglio di Stato.

³ [\[11\]](#)

...

3) rapporti con l'autorità giudiziaria

Art. 45 Il comandante scambia direttamente le informazioni con le autorità giudiziarie per quanto concerne il comportamento di rilevanza penale o disciplinare del personale del corpo di polizia, quando sia di qualche rilievo per la funzione.

VI. Prestazione lavorativa

1) orari

Art. 46 ¹Il turno di lavoro giornaliero è di 8 ore. Tra due turni di lavoro deve intercorrere un turno di riposo di almeno 10 ore.

²Tenuto conto dei congedi mensili e delle vacanze annuali, il totale delle ore di lavoro in un anno deve corrispondere a quello per i funzionari.

³I funzionari attribuiti al corpo di polizia sono tenuti, secondo le funzioni, alle disposizioni valide per gli agenti oppure a quelle valide per gli altri dipendenti dello Stato; la situazione è regolata all'assunzione o ad ogni cambio di funzione.

2) congedi e vacanze

Art. 47 ¹I giorni di congedo mensile sono almeno 8, di regola raggruppati a gruppi di due o tre giorni consecutivi ad intervalli regolari.

²I congedi mensili sono ridotti in proporzione di un giorno ogni quattro di assenza.

³I giorni di congedo sono prefissati mensilmente dai responsabili di ciascun posto e servizio; modifiche successive per esigenze di servizio sono di competenza di un ufficiale.

⁴La durata delle vacanze annuali è di sei giorni per ogni settimana di diritto; la sospensione ed interruzione delle vacanze per esigenze di servizio compete al comandante.

VII. Alloggi e mense di servizio

Art. 48 ¹Nelle sedi principali, compatibilmente con la disponibilità di spazio, sono messe a disposizione camere per gli agenti, con priorità per quelli temporaneamente trasferiti.

²Nelle sedi principali sono organizzate mense per il personale; la spesa per il vitto è a carico degli agenti.

³Gli agenti in missione nel Cantone o che operano fuori dai turni consueti sono tenuti possibilmente, se espongono indennità, a fare capo agli alloggi e alle mense di servizio.

VIII. Rapporti con la Sezione del personale

Art. 49 Il Consiglio di Stato determina per il resto con speciale risoluzione le attribuzioni del Comando a

quelle della Sezione del personale dello Stato per quanto concerne la gestione del personale del Corpo di polizia.

Capitolo IV Polizie comunali

I. Definizioni e riconoscimenti

1) agenti di polizia comunali

Art. 50 ¹Possono denominarsi e sono riconosciuti agenti di polizia soltanto i funzionari comunali:

- a) impiegati a pieno tempo per mansioni di polizia locale o assimilabili;
- b) che hanno ricevuto una formazione di base riconosciuta dal Dipartimento;
- c) che prestano servizio esterno con l'uniforme prescritta.

²Il funzionario dirigente comunale preposto ad almeno tre agenti di polizia riconosciuti è assimilato ad essi anche senza i requisiti del capoverso precedente.

³Gli agenti di polizia comunale dispongono del porto d'arma, previa la sola registrazione presso il competente ufficio cantonale.

⁴Le denominazioni gendarmeria e pubblica sicurezza sono riservate alla sola polizia cantonale.

2) ausiliari di polizia comunali

Art. 51 ¹Sono ausiliari di polizia comunali:

- a) gli uscieri, e in genere gli altri funzionari comunali che svolgono mansioni di polizia locale senza adempiere alle condizioni dell'articolo precedente;
- b) il personale delle agenzie private di sorveglianza incaricato di mansioni di polizia locale dalle autorità comunali;
- c) gli avventizi o volontari, in particolare dei corpi pompieri, con mansioni occasionali di polizia locale per incarico delle autorità comunali.

²Ad essi si applicano le disposizioni ordinarie in materia di armi, attività di sorveglianza, e consimili.

II. Deleghe

Art. 52 ¹I municipi formulano al Dipartimento le richieste di delega conformemente all'art. 26 cpv. 2 e 3 della legge e alle norme speciali.

²Deleghe sono concesse soltanto ai Comuni che dispongono di agenti di polizia, tenuto conto del numero e della formazione.

³Deleghe limitate, segnatamente in materia di circolazione stradale, possono essere concesse per l'esercizio tramite ausiliari di polizia, alle condizioni stabilite dal Dipartimento.

⁴La delega concessa ad un Comune si estende all'operato dei suoi agenti sul territorio di un altro, per le prestazioni previste da convenzioni intercomunali.

III. Collaborazione

Art. 53 ¹La collaborazione intercomunale di polizia è possibile segnatamente:

- a) con il consorzio tra Comuni per il servizio di polizia;
- b) con le convenzioni tra Comuni, che prevedono mansioni per gli agenti dell'uno sul territorio dell'altro;
- c) integrando organizzativamente gli agenti di Comuni vicini nel Corpo di polizia di un Comune principale.

²Per i casi di collaborazione con la polizia cantonale indicati all'art. 27 della legge, entrano in considerazione soltanto gli agenti di polizia comunali, esclusi gli ausiliari.

³Nei Comuni privi di agenti di polizia, gli organi della polizia cantonale collaborano direttamente, per le incombenze di polizia necessarie, con il sindaco, i municipali o il segretario comunale.

IV. Commissione consultiva

Art. 54 ¹Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva per la collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali.

²Questa commissione:

- a) formula preavvisi al Dipartimento in materia di riconoscimenti, deleghe, uniformità e collaborazione;
- b) organizza o esercita la vigilanza sulla formazione degli agenti di polizia comunale;
- c) promuove la collaborazione intercomunale in materia di polizia.

³Sono riservate in ogni caso le competenze dei municipi.

Capitolo V Disposizioni finali

I. Disposizioni abrogative

Art. 55 È abrogato il regolamento di applicazione della legge 22 gennaio 1963 sulla polizia cantonale, del 7 maggio 1965.

II. Entrata in vigore

Art. 56 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1990.

Pubblicato nel BU **1990**, 63.

-
- [1] Lett. modificata dal R 18.2.2009; in vigore dal 20.2.2009 - BU 2009, 130.
- [2] Cpv. abrogato dal R 22.12.2009; in vigore dal 29.12.2009 - BU 2009, 582.
- [3] Art. modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 509.
- [4] Art. modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 509.
- [5] Art. modificato dal R 23.6.2009; in vigore dal 26.6.2009 - BU 2009, 286.
- [6] Cpv. modificato dal R 2.3.1999; in vigore dal 5.3.1999 - BU 1999, 87; precedente modifica: BU 1993, 73.
- [7] Cpv. modificato dal R 2.3.1999; in vigore dal 5.3.1999 - BU 1999, 87; precedente modifica: BU 1993, 73.
- [8] Cpv. modificato dal R 23.6.2009; in vigore dal 26.6.2009 - BU 2009, 286.
- [9] Cpv. modificato dal R 22.12.2009; in vigore dal 29.12.2009 - BU 2009, 582.
- [10] Cpv. modificato dal R 2.3.1999; in vigore dal 5.3.1999 - BU 1999, 87; precedente modifica: BU 1993, 73.
- [11] Cpv. abrogato dal R 22.12.2009; in vigore dal 29.12.2009 - BU 2009, 582; precedente modifica: BU 1999, 87.